

CASE DI SPEDIZIONE

Nozione civilistica di spedizioniere

La nozione di spedizioniere si ricava sia dal codice civile, il quale disciplina il contratto di spedizione, sia dalla legge professionale n. 1442/1941.

Il primo ne fornisce una descrizione sintetica, identificandolo con colui che “assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie” (art.1737 cod. civ.): in pratica, è un mandatario senza rappresentanza a concludere contratti di trasporto. In ciò, tra l’altro, si differenzia dal vettore, con il quale è stipulato direttamente il contratto di trasporto: cioè, mentre quest’ultimo assume l’obbligo di trasportare, lo spedizioniere s’impegna a far trasportare.

Ambito di applicazione della legge n.1442/1941

La disciplina dell’attività dello spedizioniere è ancor oggi però contenuta fondamentalmente nella legge 14 novembre 1941 n.1442. Più ampia è la nozione fornita da tale legge speciale, che sottopone agli obblighi da essa derivanti “gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizioni per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri” (art.1, comma 1, legge n.1442/1941). Di notevole rilevanza è l’inclusione nella nozione assunta dalla legge n.1442/1941 dei soggetti che si obbligano alla stipulazione dei contratti di trasporto, non solo in nome proprio, ma anche “in nome del committente”. Ne deriva che gli obblighi di iscrizione negli elenchi e i doveri connessi sono estesi anche agli spedizionieri muniti di rappresentanza, i quali, come visto, non sono tecnicamente tali secondo la disciplina del codice civile.

Si rileva, inoltre, giusta la nozione di cui alla legge n.1442/1941, come l’iscrizione nell’elenco (ora sostituita da dichiarazione di inizio attività) abiliti anche al compimento delle “prestazioni accessorie” alla spedizione, cioè a quegli atti, sia di carattere materiale che giuridico, connessi con la conclusione e l’esecuzione del contratto di spedizione. Rientrerebbero in questa categoria attività quali il ritiro e la consegna della merce al destinatario, il deposito e la custodia, la pesatura, l’imballaggio, l’assicurazione delle merci medesime, gli adempimenti amministrativi, ecc. Tuttavia, anche la dottrina e la giurisprudenza civilista ritengono pacificamente che lo spedizioniere possa impegnarsi a prestazioni accessorie non rientranti tra quelle proprie della spedizione, ma ad esse connesse, secondo quanto sopra indicato, senza che ciò gli faccia acquistare altra qualificazione giuridica.

Significativo è il fatto che la legge n.1442/1941 comprende nella sua sfera di applicazione coloro che esercitano “imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione”. Pertanto, l’obbligo della dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio incombe solo nei confronti di chi eserciti – o meglio, intenda esercitare - l’attività di spedizioniere qualora concorrano i seguenti requisiti:

- 1- la sua attività venga a rivestire il carattere dell’impresa in senso tecnico e, cioè, il soggetto possa qualificarsi imprenditore ai sensi delle leggi civili (art.2082 cod. civ.);
- 2- l’oggetto dell’impresa comprenda l’esercizio con abitualità dell’attività di spedizione, non occorrendo tuttavia che tale attività sia l’unica o quella prevalente.

In altri termini, la legge n.1442/1941 riguarda solo gli spedizionieri “professionali”, non applicandosi così al mandatario (non importa se imprenditore o non imprenditore) che esegua occasionalmente l’incarico di concludere un contratto di trasporto.

Modalità di richiesta del riconoscimento dei requisiti

Le imprese che vogliono svolgere attività di spedizioniere ai sensi della sopra citata in provincia della Spezia, devono effettuare segnalazione certificata di inizio attività alla Camera di Commercio della Spezia.

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata nel caso di società da un legale rappresentante che può nominare un preposto alla particolare attività, che deve comunque essere una persona che possa rappresentare l’impresa e dunque un amministratore a ciò delegato, un procuratore, un direttore generale o un institore.

Nel caso di una filiale la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della casa-madre che nomina un preposto.

Tale nomina deve risultare dall'atto costitutivo o da apposito atto notarile, da un verbale dell'assemblea della società per l'ipotesi di amministratore o di direttore generale, o da un verbale di consiglio di amministrazione che attribuisce le deleghe agli amministratori già nominati dall'assemblea.

Il titolare, il legale rappresentante o il preposto dovrà dimostrare di avere sia adeguata capacità professionale che requisiti morali.

L'adeguata capacità tecnica può essere dimostrata dal richiedente l'iscrizione mediante una delle seguenti condizioni:

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

L'assenza di cause ostative per il richiedente può essere dimostrata (ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000) con l'autocertificazione che è inclusa nella dichiarazione di inizio attività ed anche per tutti i legali rappresentanti riempiendo appositi moduli predisposti dall'ufficio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 della legge medesima sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si precisa che i requisiti morali che il richiedente deve avere, ai sensi del D.Lgs. 59/2010, art. 76, sono i seguenti:

1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

I requisiti morali, ossia la mancanza delle così dette cause ostative, deve essere verificata sia per chi dichiara l'inizio attività sia per gli altri rappresentanti legali della società.

Nel caso che il richiedente non faccia l'autocertificazione delle mancanze di cause ostative tale verifica verrà compiuta d'ufficio. Lo stesso vale per la verifica dell'assenza di cause ostative per gli altri legali rappresentanti. Le cause ostative sono tali anche per il corso dell'attività.

Capacità finanziaria: il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro. Nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali» l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata. Per ogni filiale o sede operativa aggiuntiva rispetto alla prima nella quale è stata iniziata l'attività, deve essere dimostrata idonea capacità finanziaria aggiuntiva. L'originale delle eventuali polizze deve essere consegnato all'Ufficio Front Office.

L'esercizio dell'attività è inoltre condizionata ai seguenti adempimenti:

- 1) Presentazione di idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura di E 154,94 a favore della Camera di Commercio della Spezia oppure o titoli al portatore (legge n.1138/49), il cui originale deve essere consegnato all'Ufficio Front Office;
- 2) Presentazione di denuncia di inizio attività al Comune di riferimento.

Alla domanda di iscrizione dovrà inoltre essere allegata la ricevuta:

- di E 168,00 sul c/c 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara, codice tariffa 7212, con la causale "tasse di iscrizione Spedizionieri Autorizzati della Spezia" (tranne che in caso di trasferimento da altra provincia).

E' fatto obbligo alle società di presentare istanza di variazione su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Registro Imprese qualora intervenissero modifiche nelle persone dei legali rappresentanti della società iscritta - al fine di poter verificare per i nuovi amministratori l'assenza di cause ostative. Nel caso che venga nominato un nuovo preposto alla particolare attività dovrà pure essere presentata istanza di variazione al fine di accertare anche la capacità professionale oltre ai requisiti morali.

Esercizio dell'attività

L'esercizio di tale attività è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio (del quale si attende l'attuazione), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (s.c.i.a. spedizionieri, che si presenta al Registro Imprese). L'attività potrà essere iniziata contestualmente alla comunicazione alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio effettuerà le necessarie verifiche ed iscriverà i dati nel Registro Imprese e nel REA. Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA di tali soggetti. Come precisato con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635 del 6.5.2010, in attesa di tale decreto, i dati relativi alle attività dichiarate saranno di fatto mantenuti nei ruoli aboliti anche se l'iscrizione nel ruolo sarà sostituita dalla s.c.i.a..

Liberazione della fideiussione

Nel caso di cancellazione dal registro Imprese (o dall'Elenco) per liberare la fideiussione prestata ai sensi della legge 15 dicembre 1949 n. 1138 dovranno essere seguite le modalità prescritte dalla legge stessa all'art. 4. Dovrà essere presentata alla Camera di Commercio (su apposito modulo disponibile all'Ufficio Front Office) domanda di liberazione della fideiussione, che rimarrà affissa all'Albo Camerale.

La comunicazione di cancellazione dovrà essere pubblicata su due quotidiani con cronaca cittadina.

Nel caso in cui l'Impresa sia cancellata dal Registro Imprese da almeno 18 mesi, lo svincolo della cauzione può avvenire senza l'obbligo della pubblicazione sui due quotidiani dell'estratto della richiesta di riscatto.

Trascorsi 40 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano state opposizioni, la Giunta con apposita decisione provvederà a deliberare la liberazione della fideiussione dando mandato all'Ufficio Front Office di provvedere alla restituzione all'Istituto di Credito o Assicurativo del documento fideiussorio annullato.